



PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE PATRIMONIO E TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI
ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI COSENZA



*Approvato con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del
01/08/2018*

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

Le norme del presente Regolamento disciplinano l'utilizzo in orario extra-scolastico delle palestre annesse agli istituti di istruzione secondaria superiore di competenza provinciale, al fine di favorire la promozione e la diffusione della pratica sportiva. La concessione in uso delle palestre scolastiche è rilasciata ad Associazioni sportive regolarmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive o ad Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI. E' ammessa e regolata, altresì, la concessione in uso straordinario e temporanee, per brevi manifestazioni e per una durata non superiore a tre giorni, ad altri soggetti che ne facciano richiesta.

Art. 2

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Le concessioni per l'uso in orario extrascolastico delle strutture sportive vengono rilasciate dall'Ente previa comunicazione, da parte delle competenti istituzioni scolastiche, dei giorni e degli orari in cui le strutture sportive sono impegnate per le attività della scuola. L'uso delle palestre non deve ostacolare in alcun modo l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola, anche in orario extra scolastico.

I richiedenti dovranno presentare regolare domanda redatta su apposita modulistica indirizzata alla Provincia di Cosenza, Settore Patrimonio e Tributi, e al Dirigente Scolastico dell'Istituto sede della struttura sportiva richiesta, sottoscritta dal Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione e corredata della documentazione occorrente.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato con apposita determinazione con la quale è approvato, altresì, il relativo bando. Le domande pervenute oltre i termini potranno essere valutate solo successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo ed accolte in base alle disponibilità rimaste.

Non saranno prese in considerazione domande illeggibili e/o prive di allegati. Le stesse saranno dichiarate irricevibili.

Esaminate le domande pervenute, si provvederà a comunicare ai Dirigenti Scolastici interessati l'elenco delle Associazioni che hanno presentato istanza per la concessione della struttura sportiva di propria competenza. Gli Istituti dovranno comunicare al Settore Patrimonio e Tributi della Provincia di Cosenza, entro e non oltre il termine fissato nella determinazione di cui sopra, eventuali impedimenti alla concessione di detti locali e i giorni e gli orari in cui le strutture sportive sono impegnate per le attività scolastiche. Successivamente, i rappresentanti delle Associazioni saranno convocati presso il Settore Patrimonio e Tributi per concordare i giorni e gli orari di utilizzo con le

Associazioni richiedenti la stessa struttura, tenuto conto delle esigenze segnalate dalle istituzioni scolastiche.

L'uso della stessa struttura può essere concesso a più Associazioni nello stesso giorno ad orari differenziati, fermo restando il principio che ogni Associazione ha diritto ad avere in concessione le ore solo in una palestra scolastica per ogni Comune. Riguardo all'assegnazione, è data priorità all'associazione che dichiara di non utilizzare anche altre palestre di proprietà della Provincia di Cosenza o di altri enti locali. Nella scelta della fascia oraria sono privilegiate le Associazioni che svolgono attività in favore di minori o portatori di handicap.

Le Associazioni che utilizzano la stessa struttura scolastica dovranno individuare un unico rappresentante responsabile a garanzia della salvaguardia della struttura, costituendo una forma di Raggruppamento Temporaneo.

L'assegnazione avverrà dando priorità ai richiedenti la cui sede sia nel comune presso cui si trova la palestra. Nel caso in cui le istanze pervenute all'Ente per una singola struttura risultino in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, l'assegnazione avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

- Attività sportiva svolta da diversamente abili;
- Attività sportive programmate a livello Nazionale;
- Attività sportive programmate a livello Regionale;
- Attività sportive programmate a livello Provinciale;
- Sorteggio tra le Associazioni richiedenti.

L'atto per la concessione in uso delle strutture sarà sottoscritto dal Dirigente del Settore Patrimonio e Tributi e dal legale rappresentante dell'Associazione sportiva o dai loro rispettivi delegati. I Dirigenti Scolastici garantiranno l'accesso alla struttura solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto una copia dell'atto di concessione sottoscritto dalle parti.

Art. 3

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DIRETTA

La Provincia di Cosenza può procedere ad affidamento in gestione diretta delle palestre annesse agli istituti di istruzione secondaria superiore, di competenza provinciale. A tal fine, i concorrenti devono esprimere la loro manifestazione di interesse alla gestione diretta della palestra e la disponibilità a realizzare a loro cure e spese gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente previsti e finalizzati a rendere maggiormente fruibile l'impianto. Le opere devono essere realizzate a totale cura e spese dei soggetti affidatari, senza che questi nulla possano pretendere dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza e senza che possa insorgere, nei confronti dell'Amministrazione stessa, alcuna responsabilità civile o penale. Le modalità e i termini di realizzazione delle opere e di gestione dell'impianto sono disciplinati da apposita convenzione. L'importo dei lavori compenserà il canone previsto per l'utilizzo della struttura.

Art. 4

REQUISITI

Possono stipulare Convenzione con la Provincia di Cosenza le Associazioni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Che siano costituite legalmente con atto costitutivo registrato;

- Che siano affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
- Che siano iscritte al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive del CONI (legge 289/2002);
- Che svolgano specifica attività compatibile con l'impianto oggetto della richiesta;
- Che non dispongano di strutture proprie;
- Che non perseguano scopo di lucro.

Art. 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

I soggetti che ricevono in concessione l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e di ordine pubblico. L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di richiesta e, in ogni caso, all'osservanza delle norme di seguito indicate:

- 1) Il concessionario prenderà in gestione i locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di stipula dell'atto di concessione;
- 2) il concessionario si impegna a destinare i locali alla sola finalità oggetto del Disciplinare, pena la decadenza dalla concessione;
- 3) la concessione non può essere ceduta o trasferita, neanche in parte, ad alcun titolo e per nessun motivo, dal concessionario ad altro soggetto, neppure con rapporto di sub-concessione, pena la risoluzione di diritto della concessione medesima;
- 4) è fatto assoluto divieto di fare accedere persone estranee o pubblico nella palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato dall'Amministrazione concedente;
- 5) l'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti dell'associazione;
- 6) alle Associazioni è concesso di effettuare riprese filmate degli avvenimenti che si svolgono nell'impianto, anche a scopo di trasmissione. I permessi e pareri necessari per promuovere le iniziative di cui al presente Regolamento sono a carico del concessionario;
- 7) l'associazione dovrà comunicare per iscritto alla Provincia di Cosenza il nominativo o i nominativi, nonché i relativi recapiti telefonici e indirizzi di residenza, dei responsabili preposti alla custodia e alla vigilanza dell'impianto, a cui siano state consegnate le chiavi della struttura. Le chiavi dovranno essere riconsegnate al Dirigente Scolastico alla data di scadenza della concessione;
- 8) alla consegna delle chiavi dell'Impianto, il Dirigente Scolastico o un suo delegato ed il Responsabile del Raggruppamento o delle Associazioni, redigono in contraddittorio un verbale di consistenza (possibilmente, completo di documentazione fotografica);
- 9) è fatto obbligo di rispettare gli orari concordati;
- 10) è assolutamente vietato fumare nei locali scolastici;
- 11) è fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all'interno delle palestre, salvo specifiche autorizzazioni;
- 12) l'Associazione, durante il periodo concesso, è responsabile della custodia della struttura;
- 13) l'Associazione è tenuta a provvedere alla pulizia dei locali e a riconsegnarli dopo l'utilizzo, sgombri da ogni materiale ed attrezzo e, soprattutto, in perfetto stato di manutenzione;
- 14) l'Associazione è obbligata a comunicare alla Provincia di Cosenza e all'Istituto scolastico i danni arrecati all'impianto entro e non oltre le ore 10,00 del giorno successivo all'evento dannoso o all'evidenza del danno. La quantificazione degli eventuali danni,

accertati ed addebitabili al concessionario, verrà comunicata successivamente a cura dell'Amministrazione Provinciale e notificata al concessionario per il conseguente risarcimento;

15) la Provincia e l'Istituzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente i danni causati agli atleti o al pubblico e derivante dall'uso delle strutture sportive. A tal fine, il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza di concessione, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Provinciale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione. L'Associazione è tenuta a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi che copra la responsabilità civile della medesima per i danni subiti da terzi, compresi gli stessi iscritti, per i fatti imputabili alla singola Associazione e/o ai suoi dirigenti in conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto della concessione e/o della proprietà o conduzione delle relative attrezzature;

16) Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto utilizzo degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento del danno, è a carico del concessionario;

17) l'attività sportiva dell'Associazione autorizzata a fruire della struttura scolastica potrà essere sospesa su segnalazione del Settore Edilizia della Provincia di Cosenza per la realizzazione di interventi tecnici;

18) la Provincia si riserva ampia facoltà, previo adeguato preavviso, di sospendere temporaneamente la concessione in caso di necessità di utilizzo dell'impianto, anche per manifestazioni patrocinate o promosse dalla stessa Amministrazione provinciale o dall'Istituzione Scolastica.

L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca immediata della concessione da parte della Provincia di Cosenza, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta.

I funzionari dell'Amministrazione concedente hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

Art. 6

DETERMINAZIONE DEL CANONE

Di norma il canone concessorio corrisponde a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali cui la Provincia di Cosenza, previa identificazione, attribuisce rilevanza pubblica.

Potranno essere ammessi alle agevolazioni di canoni ridotti:

- le Associazioni/ Fondazioni di volontariato, con riduzione del canone in misura del 20%;
- le Associazioni Sportive Dilettantistiche, altri Enti o Organismi la cui attività assume caratteristiche di interesse provinciale o sociale, con riduzione del canone in misura del 10%;

Considerate le diverse tipologie di Palestre, per quanto concerne le dimensioni e la possibilità di ospitare pubblico, il Settore Edilizia della Provincia di Cosenza ha effettuato una classificazione delle suddette Palestre nei seguenti termini:

- Tipo "A" - Palestre più grandi con possibilità di ospitare pubblico, da assegnare, prevalentemente, a Società che praticano gli sport che necessitano di grandi campi da gioco (Basket, Pallavolo, Pallamano...); Tariffa Giornaliera (la giornata si intende di 6 ore) € 50,00 (cinquanta/00) eventualmente frazionabile ad ore con una richiesta minima di due ore;

- Tipo "B" - Palestre di dimensioni minori ma che permettono la pratica di Sport che hanno bisogno di spazi minori e, comunque, in assenza di pubblico (Pallavolo, Arti Marziali, Tennistavolo...); tariffa Giornaliera (la giornata si intende di 6 ore) € 35,00 (trentacinque/00) eventualmente frazionabile ad ore con una richiesta minima di due ore.

CAPO II

RAPPORTI TRA PROVINCIA E CONCESSIONARI

Art. 7

ATTO DI CONCESSIONE

Espletata la procedura di assegnazione di cui all'art. 2, il Dirigente del Settore Patrimonio e Tributi convoca i rappresentanti delle associazioni per la sottoscrizione dell'apposito atto di concessione che viene approvato con determina dirigenziale. La concessione è redatta in triplice copia: una copia è consegnata all'Associazione (l'originale o una copia conforme deve essere tenuta dall'istruttore o da chi coordina gli allenamenti e presentata ai funzionari della Provincia di Cosenza durante le visite ispettive), una copia è trasmessa al Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato e una copia è allegata agli atti della Provincia.

Non è consentita, sotto pena di revoca della concessione, la cessione o qualsiasi altra forma di sub-concessione totale o parziale delle palestre assegnate.

Art. 8

CONSEGNA DELLE PALESTRE

In seguito alla stipula dell'atto concessorio, il Dirigente del Settore Patrimonio e Tributi della Provincia di Cosenza provvede a consegnare gli spazi e le chiavi dell'Impianto al concessionario. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, ed il Responsabile del Raggruppamento o delle Associazioni, redigono in contraddittorio un verbale di consistenza, completo di documentazione fotografica.

Art. 9

ONERI A CARICO DELLA GESTIONE

I canoni concessori sono corrisposti mensilmente, con pagamento anticipato.

Il pagamento deve avvenire a mezzo bonifico bancario intestato all'Amministrazione provinciale presso il Tesoriere dell'ente, con indicazione della causale di versamento ed il periodo al quale si riferisce il pagamento.

Il gestore, sin dal rilascio della concessione, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa che escluda espressamente la responsabilità del proprietario, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 n. 15 del presente Regolamento. Tale polizza è a copertura di eventuali danni dovuti all'espletamento dell'attività e/o a cause ad essa connesse, che derivassero all'Istituto e/o a terze persone, animali e cose.

Art. 10

DURATA E REVOCA DELLA CONCESSIONE TRASFERIMENTO D'IMMOBILE

La concessione in uso ha la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal giorno della stipula dell'atto di concessione e scadenza il 30 giugno dell'anno successivo. Essa è finalizzata allo svolgimento delle attività istituzionali sociali previste negli atti costitutivi e negli statuti.

La concessione si intende automaticamente revocata nel caso in cui la palestra nella quale si svolge l'attività non sia più destinata a sede scolastica o a sede dell'Istituto.

La Provincia si riserva la facoltà di revocare la concessione per sopravvenute, motivate esigenze organizzative, di servizio, o di necessità, in qualsiasi tempo e a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere nulla per danni o indennizzi. Il Concessionario può, altresì, rinunciare alla concessione per giustificato motivo. La revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui è stabilito il termine, non inferiore a trenta giorni, a partire dal quale deve avere esecuzione.

Art. 11

CONTROLLI SUCCESSIVI

L'Amministrazione Provinciale può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni atte a verificare che l'uso dell'impianto concesso avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dal presente Regolamento. Ultimata la verifica, è redatta una circostanziata relazione. Qualora venisse riscontrata, da parte degli addetti, l'inosservanza delle norme previste nella convenzione, la Provincia può revocare la concessione in qualsiasi momento. Tale revoca può essere disposta anche qualora venga meno uno dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 12

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Le palestre devono essere riconsegnate al termine della concessione alle condizioni risultanti dallo stato di consistenza, salvo il normale deterioramento per l'uso. Il concessionario si impegna a provvedere immediatamente all'esecuzione di eventuali lavori di ripristino indicati dall'Amministrazione.

Art. 13

VERIFICHE E LAVORI

Durante il periodo di durata della concessione la Provincia ha diritto di eseguire sugli spazi concessi verifiche o lavori che, discrezionalmente, ritenga necessari, dandone avviso al concessionario che, tuttavia, non può rifiutarne l'esecuzione. Durante l'esecuzione dei lavori rimane sospesa la responsabilità del concessionario.

Qualora l'esecuzione dei lavori comporti la necessità di allontanare le attrezzature, potrà essere individuato, nell'ambito dell'edificio, altro spazio ritenuto idoneo per la

momentanea allocazione delle attrezzature stesse, che dovranno essere sistemate a cura e spese della Provincia.

Art. 14

ISTANZE PER CONCESSIONI TEMPORANEE E STRAORDINARIE

Le Associazioni o altri soggetti possono utilizzare la struttura per lo svolgimento di manifestazioni di breve durata seguendo i seguenti criteri:

- Se l'Associazione che organizza la manifestazione è stata già autorizzata a fruire della struttura, e intende utilizzare i giorni e gli orari già assegnati per lo svolgimento della manifestazione, dovrà solo darne comunicazione alla Provincia - Settore Patrimonio e Tributi - e al Dirigente Scolastico almeno 15 giorni prima dell'utilizzo straordinario della struttura.
- Se l'Associazione o il soggetto che organizza la manifestazione non rientra tra quelle già autorizzate ad utilizzare la struttura, dovrà produrre istanza per il rilascio del nulla-osta alla Provincia - Settore Patrimonio e Tributi - e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico di competenza almeno 20 giorni prima della manifestazione, allegando alla richiesta la documentazione seguente:
 - Atto costitutivo, ove esista, o dichiarazione che lo stesso è già stato presentato all'Ente e non ha subito variazioni;
 - Relazione sullo svolgimento della manifestazione con relativo programma;
 - Dichiarazione di Responsabilità;
 - Ricevuta del versamento di € 80,00 (ottanta/00) per ciascun giorno di utilizzo, da effettuare a mezzo bonifico bancario intestato all'Amministrazione provinciale presso il Tesoriere dell'ente con indicazione della causale di versamento ed il periodo al quale si riferisce il pagamento.In tale ipotesi, l'utilizzo della struttura è consentito per un massimo di tre giorni continuativi.

Le spese relative alla sistemazione e alla pulizia dei locali sono a carico dell'associazione richiedente, al responsabile della quale saranno fornite le chiavi per l'apertura e chiusura della struttura.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

INADEMPIMENTO E RILASCIO COATTIVO

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, può comportare la risoluzione per inadempimento del rapporto concessivo e l'immediata decadenza dalla concessione, fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi come per legge e l'eventuale risarcimento del danno a favore della Provincia di Cosenza.

Qualora, alla cessazione del rapporto concessivo, il concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma 2 del Codice Civile.

Art. 16

ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Sono abrogate tutte le disposizioni e le norme emanate dalla Provincia di Cosenza che siano in contrasto con quanto disciplinato dal presente Regolamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento o dall'atto di concessione, sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Il presente regolamento e le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Dello stesso verrà curata la conoscenza anche a mezzo pubblicazione sul sito internet della Provincia.

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'	p. 1
Art. 2 PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE	p. 1
Art. 3 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DIRETTA	p. 2
Art. 4 REQUISITI	p. 2
Art. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	p. 3
Art. 6 DETERMINAZIONE DEL CANONE	p. 4

CAPO II RAPPORTI TRA PROVINCIA E CONCESSIONARI

Art. 7 ATTO DI CONCESSIONE	p. 5
Art. 8 CONSEGNA DELLE PALESTRE	p. 5
Art. 9 ONERI A CARICO DELLA GESTIONE	p. 5
Art. 10 DURATA E REVOCA DELLA CONCESSIONE TRASFERIMENTO D'IMMOBILE	p. 6
Art. 11 CONTROLLI SUCCESSIVI	p. 6
Art. 12 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	p. 6
Art. 13 VERIFICHE E LAVORI	p. 6
Art. 14 ISTANZE PER CONCESSIONI TEMPORANEE E STRAORDINARIE	p. 7

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 INADEMPIMENTO E RILASCIO COATTIVO	p. 7
Art. 16 ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE	p. 8